

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2253 Gasperoni, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella, C. 3761 Bellillo, C. 4804 Cirielli e C. 4906 Tucci) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	114
ALLEGATO (<i>Testo unificato predisposto dal relatore e adottato come testo base</i>)	116
Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2004. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio.

(C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2253 Gasperoni, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella, C. 3761 Bellillo, C. 4804 Cirielli e C. 4906 Tucci).

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2004.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20

ottobre 2004 il relatore ha illustrato un testo unificato risultante dai lavori svolti in seno al Comitato ristretto e ha proposto alla Commissione di adottarlo come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Valerio CALZOLAIO (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime preliminarmente le sue preoccupazioni in ordine all'eventuale adozione del testo unificato proposto dal relatore come testo base. Pur prendendo atto del lavoro svolto dal Comitato ristretto, invita i colleghi ad operare ulteriori riflessioni, in quanto ogni testo adottato potrebbe complicare, anziché semplificare la situazione esistente. Ricorda, infatti, che dal 1977 in avanti – quando fu approvata la prima legge in materia – molte regioni hanno adottato norme per l'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica che, seppur migliorabili in alcuni punti, hanno consentito di creare un quadro di riferimento certo ed equilibrato. L'adozione di una nuova legge, che consentirebbe di

cacciare di più in aree in cui non è attualmente consentito l'esercizio dell'attività venatoria, e in periodi in cui tale attività è ora vietata, rischia di creare contrapposizioni tra associazioni, istituzioni, mondo della caccia e mondo agricolo. Si rivolge in particolare al rappresentante del Governo affinché sul punto l'esecutivo esprima una sua posizione chiara, analogamente a quanto il Ministro Alemanno sta facendo con riferimento ad un tema altrettanto delicate, quale quello degli organismi geneticamente modificati, ove il Ministro si è reso portavoce di esigenze condivise da tutto il mondo agricolo. Si augura quindi che, al di là delle divergenze tra maggioranza e opposizione, non si apra una nuova stagione conflittuale a seguito dell'approvazione di una legge sull'attività venatoria di modifica della legge n. 157 del 1992.

La Commissione delibera quindi di adottare il testo unificato proposto dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
(C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2003.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ricorda che sul testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, sono pervenuti i pareri delle commissioni permanenti cui il testo è stato assegnato in sede consultiva, con l'eccezione della V Commissione bilancio. In Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è perciò deciso di proseguire l'esame del testo, recependo intanto i pareri espressi da tali Commissioni, in attesa del parere della V Commissione bilancio.

Riccardo RICCIUTI (FI), *relatore*, nel concordare con il percorso prospettato dal presidente, propone di rinviare ad altra seduta l'esame di tali emendamenti, anche per consentire la presenza di alcuni deputati particolarmente interessati al provvedimento.

La Commissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2253 Gasperoni, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella, C. 3761 Bellillo, C. 4804 Cirielli e C. 4906 Tucci)

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge il febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, degli istituti regionali o delle province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività »;

b) il comma 4 è abrogato.

ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« ART. 5.

(Richiami vivi).

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle Province.

2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.

3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.

4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

5. Per l'utilizzo dei richiami provenienti da allevamento non opera la limitazione di cui al comma 2 ».

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

« 2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

istituire con legge l'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica che, d'intesa con l'Istituto nazionale, opera, quale organo scientifico e tecnico di ricerca, consulenza e supporto per la predisposizione dei piani venatori per lo Stato, le regioni e le province ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare le relative funzioni al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

2-ter. All'istituto regionale o della provincia autonoma per la fauna selvatica sono attribuiti, limitatamente al territorio della regione o della provincia autonoma, i compiti di cui al comma 3 ed esso può inoltre provvedere, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica che lo coordina, alle incombenze di cui al comma 4 ».

ART. 4.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna sel-

vatica, i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

3-bis. Le regioni devono ridistribuire proporzionalmente e in termini equilibrati le percentuali di protezione indicate al comma 3 all'interno dei confini delle singole province.

3-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

3-quater. In caso di inosservanza da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere »;

c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta in ogni periodo dell'anno; »;

d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

h-bis) i parchi, le riserve naturali, i fondi chiusi, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti;

h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della

sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni ».

ART. 5.

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 8, le parole da: « con massimale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente ».

ART. 6.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, dei quali, con l'obiettivo di assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni.

1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni preferibilmente provinciali,

possono anche ricomprendere i territori di più province o il territorio dell'intera regione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima ».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli ambiti territoriali di caccia che, tenuto conto dell'intera superficie agro-silvopastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore alla media nazionale, sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, nel restante territorio nazionale, per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il titolare di licenza di caccia in possesso del relativo tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza e delle regioni contigue che hanno stipulato accordi aventi ad oggetto la gestione comune del prelievo venatorio. Ha inoltre diritto di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria, su tutto il territorio nazionale, per un numero massimo di quindici giornate complessive nell'arco di ogni annata venatoria secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro

delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ».

e) i commi 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 16 sono abrogati.

ART. 7.

1. All'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le altre previsioni di cui al presente comma, nella regione Sardegna l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50 ».

ART. 8.

1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli allevatori possono essere autorizzati dalle regioni, su richiesta, a gestire recinti di addestramento di superficie inferiore a 3 ettari ».

ART. 9.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale previsione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), marzaiola (*Anas querquedula*), colombaccio (*Columba palumbus*), volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*), alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*),

b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (*Anas platyrhynchos*);

c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferin*), moretta (*Aythya fuligula*), canapiglia (*Anas strepera*), combattente (*Philomachus pugnax*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), oca lombardella (*Anser albafrons*), beccaccia (*Scolopax rusticola*);

d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), pioviera dorata (*Pluvialis apricaria*), allodola (*Alauda arvensis*);

e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (*Colinus virginianus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), minilepre (*Silvilagus floridamus*), lepre italiana (*Lepus corsicanus*);

f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (*Phasianus colchicus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), merlo (*Turdus merula*);

g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (*Lago pus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (*Lepus timidus*);

h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome.

2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7 »;

c) al comma 3, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1-bis »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli istituti regionali e delle province autonome pubblicano il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.

4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (*Streptoteia turtur*), alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli istituti regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.

4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi »;

e) al comma 6, dopo le parole: « sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica », sono inserite le seguenti: « o, se

istituiti, gli istituti regionali e delle province autonome »;

f) al comma 7, le parole: « La caccia di selezione agli ungulati è consentita » sono sostituite dalle seguenti: « La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turgidi sono consentite ».

ART. 10.

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia delle aree interessate ».

ART. 11.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « Per la tutela dell'ecosistema, delle colture agricole, dell'ordine pubblico e della sicurezza »;

b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia; »;

c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti a motore in movimento, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come

previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; »;

d) al comma 1, lettera o), le parole da: « nei casi previsti » fino a: « nelle oasi di protezione » e le parole: « , in tale ultimo caso, » sono soppresse;

e) al comma 1, lettera u), dopo la parola: « ungulati » sono inserite le seguenti: « salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate esigenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi »;

f) al comma 1, lettera bb), le parole: « pernice di Sardegna (*lectoris barbara*) » sono soppresse;

g) al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

ff-bis) costituire aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie a meno di 500 metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi, delle aree di pre-parco e delle oasi di protezione delle fauna selvatica;

ff-ter) praticare la caccia alla posta, alla beccaccia e alla caccia da appostamento al beccaccino;

h) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dai confini ».

ART. 12.

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

ART. 13.

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi che al momento del fatto si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ».

ART. 14.

1. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« ART. 26

(Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni).

1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni con propri provvedimenti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e agli allevamenti dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di miglioramenti ambientali attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dagli

ambiti territoriali di caccia e dai comprensori alpini e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici ».

ART. 15.

1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri esclusivamente ai sensi della presente legge. Non costituiscono illecito penale o amministrativo le seguenti condotte, inerenti l'esercizio dell'attività venatoria:

a) uso di richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie;

b) prove di lavoro con l'ausilio del cane da seguita, da ferma, da cerca e riporto, da tana;

c) gare di caccia pratica o di addestramento e allenamento nelle apposite strutture o nelle apposite aree agli ungulati;

d) uso di richiami vivi per la caccia ai colombacci o agli acquatici ».

ART. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per

chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte o cattura in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda ».

ART. 17.

1. L'articolo 31 della legge il febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« ART. 31.

(Sanzioni amministrative).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita l'uccellazione;

c) la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

d) la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non previsti nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 30, dei quali sia vietato l'abbattimento;

e) la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

f) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti in movimento o spinti da motore;

g) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 e alla lettera d) del presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;

h) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.300;

i) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

l) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e nei comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.200. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento;

mento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

m) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

n) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

o) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringilli di in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.300;

p) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

q) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;

r) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza il permesso cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;

s) la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la san-

zione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni ».

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento vigenti per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ».

ART. 18.

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« ART. 32.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 30;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a quattro anni, relativamente ai fatti previsti dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 30;

c) la revoca della licenza del porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30.

2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a sei anni nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 31;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 31;

c) la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 nonché, ove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi di cui alle lettere i), q) e r) del medesimo comma 1. Se la violazione di cui alla citata lettera l) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni;

d) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di fucile per uso di caccia nel caso previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

e) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di due mesi

nel caso previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi.

3. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile di cui ai commi 1 e 2 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione dei competenti uffici, quando è effettuata l'oblazione o è divenuto definitivo il provvedimento di condanna ovvero, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

4. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nel mese successivo all'accertamento, ovvero se nello stesso termine non si verifica l'estinzione della sanzione amministrativa, l'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 e dal comma 1 dell'articolo 31. Il questore può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza ai sensi della legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza.

5. L'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 2, lettera c). Il questore può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo della licenza ai sensi della legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza ».